

**/SCHEMA DI/ACCORDO QUADRO PER
PER SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI INTERVENTI RICADENTI
LUNGO LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA
DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.**

CODICE APPALTO: 29ACC/GE/2019

LOTTO N. ____ - CIG _____

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) / – Direzione di Tronco xxx /, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di servizi di ingegneria inerenti interventi ricadenti lungo le competenze della Direzione 1° Tronco di Genova;
- i codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 29ACC/GE/2019
 - a) Lotto 1 – CIG _____ - Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
 - b) Lotto 2 – CIG _____ - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori

- la Società _____ è risultata aggiudicataria del Lotto n. ____ e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- /è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo); /
- / pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011"); /
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la stipulazione dell'accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione di specifiche forniture giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento delle forniture stesse;
- nel presente accordo quadro, si intende "Operatore Economico" il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del D.lgs 50/16 s.m.i., che sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto.
- L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____(_____) rilasciata da _____ in data _____ ;
- / (*eventuale*) – inserire ulteriori premesse, /

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo xx

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro;

Accordo Quadro: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 2;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri _____ controllare l'esecuzione del singolo contratto attuativo congiuntamente al Responsabile del Procedimento;;

Referente Tecnico: il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo xx

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Capitolato Speciale d'Appalto);

- l'Allegato “**B**”(Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato “**C**” (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- / l'Allegato “**D**” (Cauzione Definitiva); /
- / l'Allegato “**E**” (polizza Responsabilità Professionale); /
- /Lotto 1/ l'Allegato “**F**” (Schema di Contratto Attuativo Progettazione)
- /Lotto 1/ l'Allegato “**G**” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di Progettazione)
- /Lotto 2/ l'Allegato “**F**” (Schema di Contratto Attuativo Direzione Lavori)
- /Lotto 2/ l'Allegato “**G**” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di Esecuzione)
- l'Allegato “**H**” Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia (Ed. giugno 2017)
- l'Allegato “**I**” Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016
- /Lotto 1/ l'Allegato “**J**” (Elenco Prezzi attività accessorie)
- /Lotto 1/ l'Allegato “**K**” (Indice tematico progetti_contenuti essenziali)
- /Lotto 1/ l'Allegato “**L**” (Indice tematico progetti_autocertificazione)
- /Lotto 1/ l'Allegato “**M**” (Scheda tecnica del progetto)

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx

Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei servizi da eseguire da parte della Committente durante il periodo di validità dello stesso di cui all'art. xx (“Durata e Tempistica dell'Accordo Quadro”) e nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo xx (“Importo dell'Accordo quadro”).

La tipologia delle attività sono riportate nel successivo art. xx (“Oggetto dell'Accordo Quadro”).

Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti attuativi/ordinativi di lavoro, né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche, che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti dell'Appaltatore il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti da Autostrade in base alle proprie esigenze. Autostrade, pertanto, ha piena facoltà di affidare specifici servizi anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al Codice.

L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico.

In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.

I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando gli Schemi allegati al presente Accordo Quadro e avranno efficacia dal momento in cui gli stessi stesso verranno sottoscritti. Il singolo contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di Affidamento formulata dalla Stazione Appaltante.

Articolo xx

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all'affidamento del servizio di / Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione / *(per Lotto 1)* / Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori/ come descritto in dettaglio nel Capitolato Speciale / *(per Lotto 2)*/.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che l'operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Disciplinare Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo ____.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni all'Accordo Quadro alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al

successivo articolo _____, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro.

Articolo xx

Importo dell'Accordo Quadro

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'accordo quadro è pari ad € _____ IVA esclusa, è pari a _____.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti":

Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti servizi che possono essere affidatei.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente Accordo Quadro sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base alla normativa vigente. Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai futuri affidamenti dei servizi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di servizi di importo inferiore rispetto all'importo massimo previsto per ciascun Lotto dall'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Articolo xx

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Accordo Quadro della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell' Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

La Committente inoltre, per per ogni singolo intervento affidato, potrà individuare il/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto attuativo (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l'esecuzione dei Contratti attuativi.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo xx

Durata e Tempistica dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi.

Si intende per “durata” dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida i servizi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione dei servizi.

Si precisa inoltre che:

1. il termine di validità dell'accordo stabilito è di 48 mesi indipendentemente del fatto che l'importo massimo previsto nell'accordo quadro non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo Quadro si intenderà risolto anticipatamente.
2. Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento delle prestazioni richieste con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto attuativo per l'ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

5 Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo Quadro.

6. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente punto 3.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione di ogni singolo contratto attuativo nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo xx "Sospensione del Contratto".

Articolo xx

Avvio dell'Esecuzione dei contratti attuativi

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi.

Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per la prestazione del servizio con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi – Parte Generale ed alla normativa di riferimento

Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle fasi previste all'art. 19 del DM n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunicherà la data di avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all'articolo xx "Cauzione definitiva".

All'esito dell'incontro il RUP / DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti. In alternati

Articolo xx

Penali

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all'articolo "PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penalità giornaliera prevista in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore è pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi del successivo Art. xx "Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazione residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo ____ "Cauzione definitiva".

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo xx

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell'Accordo Quadro, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell'Accordo Quadro, con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Disciplinare Tecnico e dall'Offerta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento all'Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo xx

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec (**Eventuale:** o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP dell'Accordo Quadro di cui all'articolo "Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Accordo Quadro della Committente".

L'affidamento delle singole attività avverrà unicamente tramite l'emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con l'Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attività, scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo xx

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti

Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della particolare natura del Accordo Quadro, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli

adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 00000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Accordo Quadro dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza _____(inserire la cadenza ad esempio: quindicennale/mensile/bimestrale/trimestrale, etc..) entro 15 giorni dalla maturazione del periodo di riferimento.

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CSA., previo assoggettamento del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore (____%).

/I corrispettivi a misura delle attività accessorie di cui all'art. .. del CSA verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi in allegato J, da assoggettare al ribasso del ____% [per il solo Lotto I]/

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni suindicati. /

Articolo xx

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo xx

Regime Fiscale

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è: /

Articolo xx

Cessione del credito o del Accordo Quadro

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il Accordo Quadro di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec _____ (*inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine*), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a _____ (*inserire indirizzo/i pec*) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

.....

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione _____ di _____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione _____ di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo xx

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)" e "Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che l'Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo del Accordo Quadro, assumendo l'Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore.

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;
- / l'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;/
- l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- l'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Accordo Quadro, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.).

Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere l'Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento dell'Accordo Quadro, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore..

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in

sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al Accordo Quadro, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto

corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo _____.

Articolo xx

Polizza R.C. Professionale

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munita di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora l'Appaltatore richieda la compilazione della scheda antiriciclaggio)

Articolo xx

Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Committente. /

Articolo xx

Proprietà Intellettuale ed Industriale

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura alla Committente di cui al presente Accordo Quadro / e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dall'Appaltatore / (di

seguito i “Risultati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerna i Risultati, / codici sorgente esclusi /, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno utilizzo. L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. L’ Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente deposita domande di brevetto, / salvo il fatto che la Committente riconosce il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto /.

In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo Quadro di diritti di proprietà intellettuale (“Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

MANLEVA

L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in

Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, l'Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall'Appaltatore alla Committente;
- b. la Committente avvisi tempestivamente l'Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all'Appaltatore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell'Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla Committente o dall'Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla Committente;
2. una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell'Appaltatore;
3. una violazione relativa all'architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente;
5. altri fatti non imputabili all'Appaltatore. /

Articolo xx

Sospensione del Contratto

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

Articolo xx

Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo xx "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo xx "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo xx "Cauzione Definitiva", Articolo xx "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo xx "Obblighi dell'Appaltatore", Art. xxx "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Articolo xx "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo xx "Subappalto", Articolo xx "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo xx "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", / Articolo xx "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore" / , / Articolo xx "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti" / , / Articolo xx "Residui da lavorazione – Rifiuti" / , / Articolo xx "Gestione Rifiuti da Attività svolta da parte della Committente" / , / Articolo xx "Gestione Rifiuti da Attività svolta da parte dell'Appaltatore" /.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;

- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva", fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo xx

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L'Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,

l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo _____ "Importo dell'Accordo Quadro" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx

Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice eventualmente dichiarate in sede di offerta e di seguito riportate:
_____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'Accordo Quadro senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia dell'Accordo Quadro di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo

stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito dell'Accordo Quadro di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

L'Accordo Quadro di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

/(Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

Articolo xx

Riserve dell'Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. ____ dell'Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. ____ dell'Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di Accordo Quadro.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo xx

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte

Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione dell'Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

Articolo xx

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti,

disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi all'Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del

presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura*(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto)* della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore

Articolo xx

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione

degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: / Art xx Proprietà Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione – rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta dall'Appaltatore /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, /Art xx Clausola Sociale/, Art xx Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o dell'Accordo Quadro, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità dell'Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione dell'Accordo. Quadro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI csd